

## DETERMINA N. 2/24/DRS

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LA SOCIETÀ [omissis] E L'AZIENDA [omissis] PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COPERTURA DAS CON UN'INFRASTRUTTURA FACENTE PARTE DI UNA RETE DI TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD ALTA VELOCITÀ PRESSO IL [omissis]**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il “*Codice*”);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società [omissis], del 6 febbraio 2023 ed acquisita dall’Autorità al Prot. n. 33266 del 7 febbraio successivo, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia tra la stessa società [omissis] e [omissis] ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 del d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e degli artt. 13 e ss. del *Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche*, di cui all’All. A alla delibera n. 449/16/CONS, per la realizzazione di un progetto di copertura DAS, con un’infrastruttura facente parte di una rete di telecomunicazioni elettroniche ad alta velocità presso [omissis];

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota del [omissis], e relativi allegati, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato [omissis] e [omissis] (nel seguito “le Parti”) in udienza per il giorno 8 marzo 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTI i Verbali d’udienza tra le Parti in data 8 marzo 2023, e delle successive, per i tentativi di conciliazione, in data 6 aprile 2023, 12 giugno 2023 e 14 luglio 2023, in concomitanza delle quali, le Parti hanno espletato sopralluoghi tecnici congiunti nel sito oggetto della controversia e condiviso una bozza di Convenzione;

VISTE le memorie ritualmente depositate da [omissis] e [omissis] ai sensi dell’articolo 16 comma 7 del *Regolamento*, rispettivamente acquisite al [omissis] del 29 marzo 2023 e [omissis] del 03 aprile 2023;

VISTA la nota del 18 luglio 2023, [omissis], con cui la Direzione, a seguito dell’udienza del 14 luglio 2023 nel corso della quale [omissis] ha evidenziato delle “*criticità di ordine tecnico che ostano alla sottoscrizione della bozza di Convenzione ed alla chiusura bonaria della controversia e conseguentemente a consentire l’accesso al sito*”, al fine di addivenire ad una rapida definizione dell’accordo conciliativo tra le Parti o alla definizione della controversia, ha chiesto alla medesima [omissis] “*di voler integrare le informazioni rese mediante una Relazione scritta e/o ogni altra utile documentazione volta ad esplicitare gli specifici profili tecnici di criticità che ostano alla stipula della Convenzione in itinere tra le Parti*” con la conseguente sospensione del procedimento e la fissazione della successiva udienza al 31 luglio 2023;

VISTA la Relazione acquisita al [omissis] del 28 luglio 2023 [omissis], in ottemperanza alla sopraindicata richiesta dell’Autorità;

VISTO il Verbale d’udienza del 31 luglio 2023 nel corso della quale [omissis], ha illustrato la predetta Relazione tecnica evidenziandone in particolare il passaggio: “*Pur confermando la volontà di dare piena osservanza alla normativa che regola la materia oggetto del presente procedimento, come emerso anche dal confronto intercorso con i tecnici di [omissis], [omissis] deve osservare i tempi di attuazione dei lavori di adeguamento interni richiamati nella presente relazione e non può impegnarsi a rispettare i tempi indicati da [omissis] nella convenzione in itinere, in quanto incompatibili con le attività programmate. Resta la piena disponibilità a definire con i tecnici della [omissis] entro il mese di agosto un cronoprogramma concordato da inserire nella convenzione in itinere,*” e [omissis] si è dichiarata disponibile a condividere il cronoprogramma al fine di procedere in tempi brevi alla stipula della convenzione di accesso sostanzialmente condivisa da tempo tra le Parti;

VISTA la sospensione dei termini disposta dall’Autorità ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del *Regolamento* nel corso della predetta udienza in considerazione delle dichiarazioni delle Parti e fatto che un accordo tra le Parti fosse verosimilmente raggiungibile e convocando l’udienza successiva per il giorno 28 settembre 2023;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTO il Verbale d'udienza tra le *Parti* in data 28 settembre 2023, nel corso della quale l'Autorità, ha evidenziato come la controversia in esame abbia avuto una lunga durata per la sua peculiarità e complessità e che “*oggi riprenda il procedimento dopo la sospensione dell'Autorità del 18 luglio 2023 ([omissis]) per l'acquisizione delle informazioni da parte di [omissis] (Relazione pervenuta all'Autorità con Prot. Agcom n. [omissis] del 28 luglio 2023) in data odierna scade il periodo di sospensione disposto dall'Autorità nel corso dell'udienza del 31 luglio 2023 per consentire una chiusura bonaria della controversia alle Parti*”;

VISTO il Verbale dell'udienza del 5 ottobre 2023 nel corso della quale su invito dell'Autorità, le *Parti* si sono accordate per lo scambio della documentazione di dettaglio e impegnate a sottoscrivere in tempi brevi l'accordo dandone comunicazione all'Autorità;

VISTA la nota del 18 dicembre 2023, [omissis], con cui [omissis] ha comunicato all'Autorità l'intervenuto accordo tra le *Parti* e la conseguente rinuncia all'istanza, chiedendo l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 12 del *Regolamento*;

VISTI gli atti tutti del procedimento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante ai sensi dell'art. 12, comma 2 del *Regolamento*;

## **DETERMINA**

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra [omissis] e [omissis].

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 gennaio 2024

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano